

Gli effetti, anche su eventuali controparti, della procedura di collaborazione volontaria

Disclosure, a rischio i terzi

Senza anonimato gli altri soggetti coinvolti nell'emersione

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
ED ERNESTO SELLITTO

Pronto ad attivarsi il «grande occhio» del Fisco grazie alle informazioni raccolte con la voluntary disclosure.

La lettura delle bozze del modello di richiesta di adesione alla disclosure (come noto si tratta ancora di bozze «aperte») conferma quanto già si era potuto intuire in precedenza dalle prime analisi del provvedimento normativo che ha introdotto la procedura di emersione e cioè che non saranno garantiti quei benefici che erano previsti dalla precedente procedura di rientro dei capitali.

Soprattutto, non sarà garantito l'anonimato di chi aderisce al programma di disclosure e ancor più foriera di conseguenze gravose sarà la connessa assenza di anonimato di quei soggetti terzi che verranno comunque coinvolti nella procedura di emersione.

Aspetto, quest'ultimo, che deve essere analizzato in modo assai approfondito prima di decidere se aderire o meno al programma di emersione volontaria per poter valutare compiutamente i costi e i benefici, le opportunità e i rischi connessi all'adesione alla voluntary disclosure anche perché le dichiarazioni mendaci fornite nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria saranno punite con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Chi aderisce alla disclosure dovrà, infatti, dichiarare le eventuali «controparti» che hanno, in qualsiasi modo, contribuito alla creazione, al mantenimento e all'occultamento dei capitali all'estero.

La scheda A, da allegare alla istanza di adesione, lascia, infatti, pochi dubbi al riguardo (si veda la tabella in pagina).

Cosa succede, per esempio, se il soggetto che attiva la pro-

Scheda A	
1. L'attività estera rilevante è stata costituita, in tutto o in parte, da almeno uno dei richiedenti in un periodo d'imposta diverso da un periodo d'imposta accertabile?	
Se	Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni
NO	
4.2. Specificare la provenienza dell'attività estera rilevante o dei fondi che servono ad acquistarla o costituirla oppure come i richiedenti ne sono venuti in possesso in un periodo d'imposta accertabile.	



cedura di disclosure è anche il socio (o l'amministratore) della società di famiglia e dalle informazioni rese all'Erario dovesse emergere che le disponibilità detenute all'estero dal soggetto richiedente derivano da operazioni non contabilizzate eseguite dalla società di cui lo stesso soggetto è socio (o amministratore)? Il rischio «accertamento», quindi, si sposta pericolosamente dal soggetto aderente alla disclosure alla società che ha contribuito alla formazione della provvista poi illecitamente detenuta all'estero. Assumerà, di conseguenza, fondamentale importanza il valore, anche processuale, che potranno avere le informazioni fornite nella fase di emersione.

Il soggetto terzo, che non è parte del processo di emersione (forse sarebbe opportuno prevederne la possibilità di partecipazione, quanto meno facoltativamente), potrebbe trovarsi coinvolto a «sua insaputa» in una serie di indagini finanziarie attivate da

dichiarazioni di un soggetto portatore di un interesse (la regolarizzazione della propria posizione fiscale) che potrebbe essere totalmente in conflitto con l'interesse di colui che viene coinvolto nella disclosure.

Appaiono, quindi, assolutamente indispensabili dei chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria sul valore che intende attribuire alle informazioni e alle dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di emersione, il tutto nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza nei rapporti tra Fisco e contribuente sulla falsa riga di quanto già affermato in tema di «scudo fiscale» con la circolare numero 43/E del 10 ottobre 2009.

Ai tempi si precisò con chiarezza che alla adesione conseguiva il divieto di utilizzare «elementi a sfavore del contribuente» non solo con riferimento ai procedimenti direttamente riferibili al contribuente, ma anche a quelli concernenti soggetti riconducibili al contribuente stesso in

qualità di dominus.

A maggior ragione, il timore di innescare «relazioni pericolose» e indesiderati effetti boomerang emerge analizzando il rischio che la richiesta di «disclosure» si trasformi in una autodenuncia per eventuali altri reati o una «emersione» di illeciti penali a carico di altri soggetti che non beneficiano degli effetti premiali della procedura (per esempio l'imputazione per il reato di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in capo ai familiari, ai consulenti o agli intermediari finanziari).

Gli effetti indesiderati, purtroppo, non finiscono qui.

Si considerino, per esempio, due altre fattispecie e cioè la illecita detenzione al di fuori del territorio dello Stato di beni e attività tramite un trust e la regolarizzazione di partecipazioni in società con sede al di fuori del territorio italiano.

Il venir meno dell'anonimato sul trust estero (o sui beni de-

tenuti dalla persona fisica tramite il trust non residente) può creare una serie di problemi in capo sia al disponente del trust sia gli eventuali beneficiari del trust stesso nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria intenda procedere a indagini fiscali nei confronti del trust finalizzate a dichiarare che lo stesso trust sia in realtà un semplice schermo formale e che, quindi, la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust.

Il disponente del trust potrebbe, infatti, decidere (alla luce, ovviamente, di una valutazione positiva circa le conseguenze dell'emersione) di regolarizzare direttamente i beni detenuti all'estero tramite il trust da lui stesso istituito ritenendo il trust fittiziamente interposto con il rischio di emersione di un evidente contrasto tra il disponente stesso (che considera fittizio il trust) e, per esempio, il trustee che, al contrario, avrà tutto l'interesse a dichiarare il trust reale (anche alla luce delle eventuali sanzioni che potrebbero essergli comminate in relazione al suo ruolo e alle sue responsabilità).

Stesso discorso per quel che riguarda l'emersione di una partecipazione detenuta all'estero (sino a oggi in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. In questo modo il contribuente non ha fatto altro che svelare al Fisco l'esistenza di una società sinora sconosciuta rischiando che l'Amministrazione finanziaria attivi su questa società tutta una serie di indagini che potrebbero condurre a ritenere tale società «esterovestita» con le relative, e assai pesanti, conseguenze in tema di ripresa a tassazione sia per quel che riguarda le imposte dirette che l'imposta sul valore aggiunto (oltre alle conseguenze penali connesse alla predetta contestazione).

—© Riproduzione riservata—



VOLUNTARY DISCLOSURE

Il vademecum per l'emersione dei capitali italiani all'estero

- Lo scambio di informazioni
- Cosa si può regolarizzare
- Il costo dell'emersione

- Le procedure di disclosure
- I rischi dei capitali sommersi
- Le conseguenze dell'adesione

KPMG
cutting through complexity

UNIONE
FIDUCIARIA S.p.A.

IN EDICOLA CON

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

